

## REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2005

**che modifica il regolamento (CE) n. 1381/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(2)</sup> fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1381/2005 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 216 086 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese.
- (3) La Francia ha informato la Commissione che il proprio organismo d'intervento intende aumentare di 8 338 tonnellate la quantità posta in vendita per l'esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Francia.
- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1381/2005.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1381/2005 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

La gara verte su un quantitativo massimo di 224 424 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro <sup>(\*)</sup>, gli Stati Uniti d'America e la Svizzera.

<sup>(\*)</sup> Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2005.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

<sup>(3)</sup> GU L 220 del 25.8.2005, pag. 9.